

CENTRO STUDI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

RASSEGNA STAMPA



EDILIZIA E TERRITORIO N. 2

22/01/2010

Certificazione energetica

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	18/01/2010	p. I	Progetti e concorsi-professionisti, cresce la certificazione	1
--	------------	------	--	---

Giurisprudenza lavori pubblici

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	18/01/2010	p.	Norme e documenti-anche le università possono partecipare alle gare pubbliche il responso della corte ue	3
--	------------	----	--	---

Incentivi dipendenti PA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	18/01/2010	p. 13	Progettazione, la consulta salva il taglio dell'incentivo ai tecnici pa	6
--	------------	-------	---	---

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	18/01/2010	p. 13	E la campania *4. 40 è già tornata a 12% grazie al regolamento	8
--	------------	-------	--	---

Leasing immobiliare

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	18/01/2010	p. 9	Il leasing non funziona: al traguardo solo il 16%	9
--	------------	------	---	---

Progettazione architettonica

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	18/01/2010	p. 5	Progetti e concorsi-il giovane design italiano premiato da european 10	11
--	------------	------	--	----

Immobili vincolati

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	18/01/2010	p. 2	Senza risposte certi tecnici temono lo stop	14
--	------------	------	---	----

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	18/01/2010	p. 2	Commissioni, c'è postoper i progettisti	15
--	------------	------	---	----

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	18/01/2010	p. 3	Sovrintendenze a rischio caos	16
--	------------	------	-------------------------------	----

Dia on line

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	18/01/2010	p. 12	A napoli debutta la dia on line	18
--	------------	-------	---------------------------------	----

Sono più di 20mila i tecnici che hanno investito sul risparmio energetico in edilizia


Professionisti, cresce il business certificazione

DI MARIA CHIARA VOCI

In gran parte sono ingegneri e architetti, ma fra gli iscritti negli elenchi regionali, ci sono anche molti periti e geometri. La figura del certificatore energetico in edilizia si sviluppa, mano a mano che aumentano le Regioni che hanno propri sistemi per rilasciare le targhe dei consumi. Da settembre 2007 a oggi, in Lombardia (la prima regione a creare un marchio locale) le targhe effettuate sono state oltre 210mila, i corsi riconosciuti circa 490 e i certificatori in elenco oltre 10.300. Numeri più piccoli in Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna (dove sono 60mila, in circa un anno, i certificati realizzati).

Dati alla mano, non stupisce dunque che inizino a farsi strada i primi casi di professionisti o società che "vivono" del business della certificazione. Del resto, diventare certificatore energetico è un vero investimento, sia in termini di costi che di tempo speso. Nella maggior parte dei casi, per iscriversi negli elenchi regionali serve un corso con relativo esame finale.

Al di là della situazione particolare della Provincia di Bolzano, dove per diventare auditore CasaClima sono necessari mesi di studio oltre a qualche migliaio di euro, anche in Lombardia e in Liguria viene chiesto un corso di formazione a pagamento presso un ente accreditato. A seconda del territorio regionale, il professioni-



sta dovrà poi confrontarsi e imparare a utilizzare sistemi e software particolari, specifici.

«Spesso – spiegano i tecnici del Servizio politiche energetiche dell'Emilia Romagna – è capitato che alcuni soggetti ammessi, abbiano poi deciso di tornare sui banchi di scuola». Infine, una volta conseguita l'abilitazione, per essere inseriti negli elenchi regionali è necessaria, quasi ovunque,

una quota annuale sui 100 euro.

«Non tutti i certificatori accreditati – spiega Valentina Belli, responsabile del Cened-Lombardia – risultano automaticamente iscritti all'albo. Ad esempio nella nostra regione su 10.300 professionisti in possesso dei requisiti, erano circa 8mila nel 2009 quelli effettivamente iscritti, in regola con la quota». Stesse considerazioni in Liguria, dove però la lista è gratui-



ta. «Esaminando la banca dati – aggiunge Lidia Badalato, dirigente del servizio Tutela dall'inquinamento atmosferico e Sviluppo energia sostenibile – ci siamo accorti che rispetto agli oltre 3mila iscritti, sono meno i professionisti che, nella pratica, hanno operato per il rilascio di una targa».

A complicare la vita del certificatore e raffreddare gli entusiasmi c'è, senza dubbio, la necessità di districarsi fra le maglie di una norma nazionale ancora molto lacunosa e di discipline regionali complicate, sia in tema di procedure che di requisiti per l'accreditamento. Ma la situazione, almeno nell'immediato, non sembra destinata a migliorarsi. Accanto a Lombardia, Provincia di Bolzano, Liguria, Emilia Romagna e Piemonte sono infatti pronte a scendere in campo, con proprie regole particolari, anche la Provincia di Trento (che aprirà gli elenchi in primavera), e il Friuli Venezia Giulia (che introdurrà dal 1° giugno 2010 il certificato regionale obbligatorio). Manovre in vista anche in Valle d'Aosta e Toscana.

Ci sono poi regioni (come Umbria e Puglia) che, pur non avendo un sistema di certificazione energetica regionale, hanno comunque introdotto la cosiddetta certificazione di sostenibilità ambientale, cioè un riconoscimento volontario, che si basa sul protocollo Itaca e che serve a valutare gli edifici per l'ecocompatibilità ambientale a 360 gradi. ■

Anche le Università possono partecipare alle gare pubbliche

Il responso della Corte Ue

Bocciata l'interpretazione restrittiva dell'Autorità. Secondo la Corte la nozione di ente pubblico include anche organismi che non perseguono preminenti scopi di lucro, non hanno una struttura d'impresa e non assicurano una presenza continua sul mercato.

DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE

Il 23 dicembre 2009 la Corte di giustizia europea si è pronunciata sulla causa C-305/08, chiarendo l'interpretazione della nozione di «operatore economico» utilizzata dalle direttive comunitarie e superando così le perplessità da tempo nutrite sulla possibilità di accesso alle gare per l'affidamento di appalti pubblici da parte di organismi privi di finalità lucrative.

La Corte di giustizia europea ha dimostrato, ancora una volta, la propria generale propensione a interpretare il diritto europeo in modo da favorire la massima possibile apertura delle gare pubbliche alla partecipazione – e, quindi, alla massima possibile concorrenza – rifiutando approcci teorici che condurrebbero a escludere acriticamente e a priori i candidati sulla base della semplice riconducibilità degli stessi a una particolare categoria e prestando, invece, una maggiore attenzione agli aspetti sostanziali e pratici che, nei singoli casi concreti, possano determinare eventuali distorsioni del libero gioco del mercato.

Il caso

La Regione Marche aveva ban-

Testo a pagina 34

dato, ai sensi del codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006), una gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea per l'affidamento di un appalto di servizi avente a oggetto l'acquisizione di rilievi marini sismostratigrafici, l'esecuzione di carotaggi e

I candidati non possono essere esclusi a priori sulla base della riconducibilità a una particolare categoria di soggetti

il prelievo di campioni in mare nella fascia costiera compresa tra Pesaro e Civitanova Marche.

A tale gara aveva richiesto di partecipare il Consorzio nazionale interuniversitario per le Scienze del ma-

re (Conisma), costituito interamente da Università e amministrazioni pubbliche e avente una finalità statutaria eminentemente non lucrativa.

La Regione Marche, tuttavia, dopo aver manifestato iniziali perplessità sull'ammissibilità del Conisma alla procedura, ne aveva, poi, definitivamente respinto la candidatura sul presupposto che l'articolo 34 del decreto legislativo 163/2006 avrebbe recato un elenco tassativo dei soggetti ammessi a partecipare alle gare pubbliche, elenco che non include le Università e gli Istituti di ricerca. Contro la propria esclusione, il Consorzio ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (una via che il codice contratti indica come alternativa rispetto a quella, più comunemente utilizzata, del ricorso al Tribunale amministrativo regionale) e, nell'ambito di tale procedimento, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ha richiesto, sulla questione, il parere del Consiglio di Stato, il quale, nutrendo perplessità in ordine alla corretta interpretazione del diritto comunitario nel caso specifico, a propria volta, ha rimesso pregiudizialmente la questione alla Corte di giustizia europea.

■ LA DECISIONE DELLA CORTE

Sono due i principi affermati dalla Corte di giustizia:

1) Le disposizioni della direttiva 2004/18/Ce che si riferiscono alla nozione di «operatore economico», devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le Università e gli Istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da Università e amministrazioni pubbliche, di partecipare a un appalto pubblico di servizi.

2) La direttiva 2004/18 dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'interpretazione di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale che vieti a soggetti che, come le Università e gli Istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, benché siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto nazionale a offrire sul mercato i servizi oggetto dell'appalto considerato.

La Corte di giustizia

La Corte rileva, innanzitutto, che le disposizioni comunitarie non contengono una definizione della nozione di «operatore economico», locuzione utilizzata solo per esigenze di sintesi e semplificazione e, dall'altro, non operano distinzioni tra gli offerenti a seconda che essi perseguano o meno un preminente scopo di lucro né precludono espressamente agli enti non orientati al profitto la partecipazione alle gare.

Al contrario, in particolare il quarto «considerando» della direttiva 2004/18 evoca la possibilità, per un «organismo di diritto pubblico», di concorrere a una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, mentre l'articolo 1, n. 8, primo e secondo comma di tale direttiva riconosce la qualità di «operatore economico» esplicitamente a ogni «ente pubblico», nonché ai raggruppamenti costituiti da tali enti, che offrono servizi sul mercato. Secondo la Corte, la nozione di «ente pubblico» può includere anche organismi che non perseguono un preminente scopo di lucro, che non hanno una struttura d'impresa e che non assicurano una presenza continua sul mercato.

Il problema della possibile distorsione della concorrenza a motivo della partecipazione a un appalto di enti che godano di una posizione

privilegiata grazie a finanziamenti pubblici che vengono loro erogati, ad avviso della Corte deve essere risolto alla luce del quarto «considerando» della direttiva 2004/18 che enuncia l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché una distorsione di questo tipo non si produca. Al riguardo la Corte richiama gli obblighi e le facoltà di cui dispone un'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 55, n. 3, della direttiva 2004/18, in caso di offerte anormalmente basse dovute alla circostanza che l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, giungendo eventualmente a escludere gli offerenti che ne beneficiano (v., in tal senso, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-94/99).

Tuttavia, la Corte ribadisce anche in questa fattispecie la logica sostanzialista dell'approccio caso per caso, sottolineando che l'eventualità di una posizione privilegiata non può giustificare l'esclusione a priori e senza ulteriori analisi.

Estremamente interessanti sono anche le considerazioni della Corte in merito alla inesistenza di disposizioni comunitarie intese a restringere la nozione di «operatore economico che offre servizi sul mercato» unicamente agli operatori che siano dotati di un'organizzazione d'impresa, richiamando in proposito anche propri

precedenti, ispirati al principio della massima apertura alla concorrenza (v. sentenza Bayerischer Rundfunk; sentenza 19 maggio 2009, causa C-538/07, Assitur; sentenza 15 maggio 2008, cause riunite C-147/06 e C-148/06, Sccap e Santorso).

La Corte, sempre facendo riferimento alla propria precedente giurisprudenza, ribadisce che la normativa comunitaria non richiede che il soggetto che stipula un contratto con un'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare direttamente con mezzi propri la prestazione pattuita perché il medesimo possa essere qualificato come imprenditore, ossia come operatore economico; è sufficiente che tale soggetto abbia la possibilità di fare eseguire la prestazione di cui trattasi, fornendo le garanzie necessarie a tal fine (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2001, causa C-399/98, Ordine degli architetti e al.).

Di conseguenza, osserva la Corte di giustizia, sia ai sensi della normativa comunitaria sia alla luce della propria giurisprudenza, è ammesso a presentare un'offerta o a candidarsi qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati in un bando di gara, si reputi idoneo a garantire l'esecuzione di detto appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal fatto di essere un soggetto di diritto privato o di diritto pubblico e di essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale, o, ancora, dal fatto di essere sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno.

Secondo la Corte, infine, un'interpretazione restrittiva della nozione di «operatore economico», oltre a risultare gravemente pregiudizievole per la collaborazione tra attività di ricerca e attività d'impresa, avrebbe come conseguenza che i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono in base a un preminente scopo di lucro non sarebbero considerati come «appalti pubblici», potrebbero essere aggiudicati in modo informale

e, in tal modo, sarebbero sottratti alle norme comunitarie in materia di parità di trattamento e di trasparenza, in contrasto con la finalità delle medesime norme.

I dubbi di Palazzo Spada

Nel rimettere alla Corte europea le questioni pregiudiziali, il Consiglio di Stato aveva formulato, invece, alcune perplessità sul fatto che un organismo costituito da enti pubblici, che non persegue un preminente scopo di lucro, non dispone di una struttura organizzativa d'impresa e non assicura una presenza regolare sul mercato, potesse effettivamente concorrere all'affidamento di appalti pubblici, senza che ciò determinasse un'alterazione delle normali dinamiche concorrenziali.

In particolare, il Consiglio di Stato osservava che la normativa europea, definendo «prestatori di servizi» le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono servizi», sembrerebbe aver rivelato l'intenzione del legislatore comunitario di riservare la possibilità di contrattare con le amministrazioni aggiudicatrici solo ai soggetti che svolgono «istituzionalmente» l'attività corrispondente alla prestazione che dovrà essere fornita nell'ambito dell'appalto di cui trattasi. Ciò non escluderebbe a priori gli organismi pubblici, ma limiterebbe la partecipazione alle gare di appalto solo a quelli che forniscono a titolo lucrativo le prestazioni oggetto di tale appalto, con esclusione quindi degli organismi universitari. Tesi che, secondo il Consiglio di Stato, sarebbe stata confermata anche da precedenti della stessa Corte di giustizia (ad es. 18 gennaio 2007, causa C-220/05).

Il Consiglio di Stato, poi, poneva in evidenza la difficoltà di contemperare i due opposti aspetti della problematica. Difatti, da un lato, l'ammissione delle Università, degli Istituti di ricerca e dei loro raggruppamenti alla partecipazione ad appalti pubblici potrebbe alterare la libera concorrenza in quanto, da un

lato, rischierebbe di sottrarre al mercato delle opportunità significative, privando un non irrilevante numero di imprese ordinarie della possibilità di accedere a determinati appalti pubblici; dall'altro, l'affidatario si troverebbe a godere ingiustificatamente di una posizione di privilegio, che gli garantirebbe una sicurezza economica grazie ai flussi di finanziamenti pubblici costanti e prevedibili di cui gli altri operatori economici concorrenti, non possono invece beneficiare.

D'altro canto, il Consiglio di Stato osserva che un'interpretazione restrittiva della nozione di operatore economico, limitata solo ai soggetti operanti stabilmente sul mercato con fine, quindi, lucrativo, che impedisse di conseguenza alle Università, agli

diche che esercitino un'attività d'impresa, nonché gli organismi pubblici che offrano, secondo la loro organizzazione istituzionale, servizi analoghi a quelli oggetto del bando di gara. Conseguentemente, le Università non potrebbero rientrare nelle categorie di imprenditori privati e pubblici, in quanto istituzionalmente preposte allo svolgimento di attività di didattica e di ricerca. Ma una parte della giurisprudenza italiana, ha, invece, sostenuto la tesi opposta, secondo cui le Università pubbliche, nonché i loro raggruppamenti, sono ammessi a partecipare ad appalti pubblici di servizi, sempre che la prestazione di servizi di volta in volta considerata sia compatibile con i loro fini istituzionali e le loro previsioni statutarie.

L'Autorità per la vigilanza

La tesi più restrittiva, quella, cioè, che escludeva la possibilità di partecipazione delle Università, era seguita anche dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ed è proprio la tesi dell'Autorità che è stata seguita dalla Regione Marche nel caso esaminato dalla Corte di giustizia, secondo la quale l'articolo 34 del decreto legislativo 163/2006, conterrebbe un elenco tassativo dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.

L'Autorità, difatti, opera una distinzione tra gli operatori economici e i soggetti, come gli enti pubblici non economici, le Università e i dipartimenti universitari, che non rientrerebbero nella prima categoria in quanto perseguono finalità diverse dall'esercizio di un'attività economica e lucrativa. Di conseguenza, attesa la presunta tassatività dell'elenco contenuto nell'articolo 34 del codice contratti, tali enti non sarebbero ammessi a partecipare ad appalti pubblici, salvo che gli stessi costituiscono apposite società in base all'autonomia riconosciuta alle Università dalla normativa nazionale. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio di Stato aveva denunciato il rischio di alterazione delle normali dinamiche concorrenziali

Istituti di ricerca e ai loro raggruppamenti di partecipare a gare d'appalto sarebbe gravemente pregiudizievole per la collaborazione tra entità pubbliche e private, nonché tra attività di ricerca e attività d'impresa, e di fatto, finirebbe per rappresentare una restrizione della concorrenza.

La giurisprudenza italiana

Come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato, la posizione della giurisprudenza italiana non è univoca rispetto alla possibilità delle Università e, più in generale degli enti pubblici privi di finalità lucrativa, di partecipare a gare per l'affidamento di appalti pubblici. Difatti, alcuni giudici hanno ritenuto che siano ammessi a partecipare a un appalto pubblico unicamente le persone fisiche o giuri-

Per la Corte costituzionale è intatta l'autonomia regionale: la materia è di competenza statale

Progettazione, la Consulta salva il taglio dell'incentivo ai tecnici Pa

DI VALERIA UVA

Il taglio dell'incentivo del 2% riservato ai dipendenti pubblici è legittimo ed è applicabile anche ai tecnici degli enti locali.

L'autorevole promozione della mossa attuata dal Governo con la manovra anti-crisi (Dl 112/2008, articolo 61) è arrivata dalla Corte costituzionale che il 30 dicembre ha reso nota la sentenza n. 341 con la quale sono state affrontate una valanga di questioni di legittimità costituzionale poste da numerose Regioni proprio sul Dl anti-crisi.

Tra i nodi che la Consulta ha sciolto c'è anche, appunto, quello del drastico taglio del 75% del bonus che la Merloni per prima aveva riservato ai dipendenti pubblici come incentivo per la progettazione, la direzione lavori o la pianificazione affidati

all'interno. Un bonus ritenuto dai dipendenti pubblici un complemento essenziale per sopportare il carico di lavoro extra, guardato con invidia dai dipendenti degli altri uffici, e indicato dai liberi professionisti come una delle cause di freno allo sviluppo di un mercato sano della progettazione.


A rivolgersi alla Corte costituzionale sono state alcune Regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Toscana che hanno impugnato la prima versione della norma, che senza andare per il

sottile aveva disposto il taglio generalizzato (articolo 61, comma 8), subito abrogata e modificata con il comma 7-bis. Per quanto riguarda la norma abrogata, ovviamente, la Corte ha dichiarato chiusa la questione. Ma poi si è dedicata alle critiche mosse alla nuova formulazione che - ha chiarito - va letta in stretto coordinamento con un'al-

tra norma, il comma 17. In pratica il legislatore prima ha deciso il taglio dell'incentivo e la riassegnazione del risparmio «al bilancio dello Stato» ma poi ha esonerato da questo versamento «gli enti territoriali e gli altri enti di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano, del servizio sanitario nazionale». Ed è questo il punto su cui fa leva la Corte costituzionale. Alle Regioni che lamentavano l'invasione di campo, la Corte risponde che l'autonomia regionale e degli enti territoriali è stata fatta salva, esonerandoli dal versare i risparmi allo Stato. Il drastico taglio si inquadra - si legge nella sentenza - «nel contesto di una manovra di risanamento della finanza pubblica di ampio respiro» al quale quindi devono concorrere «tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione». Dunque anche Regioni. Comuni, Province e Asl devono stringere la cinghia.

Ma la Consulta ha fornito una

Comuni e Regioni devono concorrere alla manovra



valutazione e una classificazione dell'incentivo di cui Comuni e Regione dovranno tenere conto se decidono di rimettere mano al bonus.

A chi obiettava che la riduzione andava a incidere sull'organizzazione amministrativa regionale la Corte replica che invece l'incentivo è inserito nel codice degli appalti e si applica ad attività, quali la direzione lavori e il collaudo «ricondotte da questa Corte alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale» e quindi alla materia dell'ordinamento civile che la Consulta ha sempre riservato allo Stato. In altre parole siamo in un campo in cui le Regioni non possono rivendicare una propria competenza legislativa. Un'affermazione che mette a rischio i tentativi

di ripristinare in autonomia, anche senza una legge regionale il bonus, come ha fatto la Campania (si veda l'articolo in basso).

LE MODIFICHE

Le vere chance di tornare al 2% sono allora quelle legate al collegato Lavoro. Il Ddl che comincia questa settimana alla Camera la sua terza lettura ripristina infatti l'incentivo nella versione più ampia. Ma i tempi sono lunghi: alla Camera sono previste modifiche che il relatore del Ddl, **Giuliano Cazola**, definisce «chirurgiche». Non si sa se sarà toccato il bonus, ma si sa di certo che i tempi si allungheranno. ■

Verso
il ripristino
del 2% con
il collegato
Lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

v.uva@ilsole24ore.com

Ripristinato il premio E la Campania è già tornata al 2% grazie al regolamento

DI BRUNELLA GIUGLIANO

Torna in Campania l'incentivo del 2% ai dipendenti pubblici ai quali viene affidata la progettazione delle opere pubbliche o la pianificazione urbanistica, al posto dei professionisti esterni.

Lo stabilisce il regolamento regionale sui lavori pubblici, in attuazione della legge regionale 3/2007, pubblicato sul «Bollettino» dell'11 gennaio.

L'incentivo, calcolato sull'importo posto a base di gara, interessa i lavori finanziati in ambito regionale, compresi quelli degli altri enti pubblici che bandiscono gare con fondi trasferiti dalla Regione. «La decisione di reintrodurre l'incentivo del 2% per le progettazioni interne - ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici **Oberdan Forlenza** - nasce dalla considerazione che la Regione ha piena potestà legislativa sul proprio personale. È finalizzato alla valorizzazione delle profes-

sionalità dei dipendenti e all'incremento della produttività. Inoltre il testo è stato approvato pochi giorni prima della sentenza della Corte costituzionale del 30 dicembre scorso che si è espressa sul tema».

È sull'ipotesi che il regolamento possa essere impugnato, l'assessore spiega: «Gli organi preposti faranno le loro verifiche. Non mi spaventano eventuali contenziosi, che ritengo fisiologici e indice di un confronto. Non significa che dovremo perderli o che la nostra amministrazione non abbia lavorato bene».

L'incentivo è riconosciuto per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici ed è attribuibile soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara. Sarà prelevato dal quadro economico dell'opera.

La Campania ha scelto di ripartirlo in cinque fasce: il 2% per interventi di

importo a base di gara fino a 500mila euro; l'1,90% da 500.000 euro a un milione; l'1,80% da uno a cinque milioni; l'1,70% da cinque a 10 milioni e l'1,60% sulla parte eccedente i 10 milioni. Per i lavori di manutenzione ordinaria, invece, l'incentivo è pari all'1 per cento.

LE ALTRE NOVITÀ


Con il regolamento viene anche disciplinata la Vic (Valutazione d'impatto criminale), prevista dalla legge regionale per tutelare la legalità degli appalti nella fase di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. I soggetti interessati all'appalto avranno l'obbligo contrattuale di denunciare al Prefetto ogni tentativo di infiltrazione e pressioni nella esecuzione dell'appalto. Si incentiva, inoltre, l'impiego di giovani professionisti (iscritti all'albo da non più di cinque anni) da parte delle imprese partecipanti a gare per

incarichi di progettazione, o a concorsi di progettazione o di idee, prevedendo a favore delle stesse nella valutazione delle offerte un punteggio più elevato e comunque non superiore a un decimo della valutazione complessiva.

Grande attenzione è stata data anche alla sicurezza sul lavoro con l'introduzione di sistemi di premialità e penalità, una sorta di «patente a punti» per le aziende che partecipano ad appalti pubblici, aumentando o diminuendo fino a un massimo del 2% la garanzia fideiussoria prestata dalla ditta aggiudicataria.

Il regolamento, infine, inserisce un sistema di valutazione delle offerte anomale che prevede l'obbligo di giustificare con specifica documentazione i singoli costi a base dell'offerta e dei ribassi praticati, con particolare riferimento al costo del lavoro e all'analisi dei prezzi. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



6 L'assessore ai Lavori pubblici Forlenza: «Abbiamo pieni poteri sui nostri dipendenti e vogliamo migliorare la loro produttività con i nostri fondi».



Studio della Bocconi sui primi tre anni della locazione in costruendo Il leasing non funziona: al traguardo solo il 16%

PAGINA A CURA DI GIUSEPPE LATOUR

La locazione finanziaria applicata alla realizzazione di opere pubbliche chiude con la fine del 2009 il suo primo triennio di vita. E arriva così, grazie ai dati della Sda Bocconi, il momento di un primo bilancio su come questo strumento è stato utilizzato. Un bilancio che appare poco confortante: guardando i bandi più vecchi sono poche le gare arrivate all'aggiudicazione e ancora meno quelle che hanno tagliato il traguardo della conclusione dei lavori. E anche i bandi più recenti sconsigliano: le amministrazioni italiane scontano ancora un utilizzo piuttosto impacciato del leasing.

Il mercato della locazione finanziaria nei suoi primi tre anni di vita ha totalizzato bandi per poco più di 704 milioni, concentrati in maniera preponderante su sanità e scuola. L'unico grande progetto andato oltre i confini di scuola e sanità è quello della nuova sede della Regione Piemonte (262 milioni). Pesa il dato delle aggiudicazioni, sia dei Co-

muni che di Province e Regioni. «La percentuale di aggiudicazioni – dice **Teresa Fiorita**, ricercatrice dell'Università del Salento – risulta molto bassa in entrambi i casi, rispettivamente del 12,8% per le operazioni avviate da Comuni e aziende pubbliche e del 19,4% per le operazioni avviate da Regioni e Province».

Evidentemente, il mercato paga uno scotto ancora forte alla scarsa conoscenza dello strumento. «Sul leasing in Italia pesano due aspetti – dice il professor **Fabio Amatucci** della Bocconi –. Anzitutto non c'è una responsabilità unitaria nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione ma ci sono tre pezzi slegati che rendono tutto meno praticabile. In secondo luogo, pesa il fatto che in Italia gli istituti di credito debbano caricarsi in bilancio l'opera».

I FALLIMENTI

Il metro dello stato di salute del leasing lo danno anzitutto le gare più vecchie, bandite nel 2007 e, in buona parte, morte per strada. Delle tre gare da 6,5 milioni per la costruzione di scuole in provin-

cia di Salerno si sono perse le tracce. «Nonostante le manifestazioni di interesse, nessuna impresa ha mai risposto», fanno sapere dal servizio opere pubbliche della Provincia. Le gare a più di due anni di distanza stanno per essere ribandite. Anche se alla Provincia nessuno sa di preciso quando. «Di certo non useremo di nuovo il leasing», dicono.

A Stezzano (Bergamo) la gara del 2007 per l'ampliamento di un edificio scolastico è arrivata all'aggiudicazione, ma si è persa nel gorgo di ricorsi e controricorsi. «Il Consiglio di Stato ha annullato il bando – dicono dal Comune – e intanto è cambiato l'orientamento politico». Quindi il lavoro non verrà più realizzato. È andata meglio ad Albatros, azienda speciale del Comune di Lumezzane (Brescia). «Stiamo completando in queste settimane i lavori della nostra piscina», dice il direttore della società, **Domenico Bonetti**. «Per il futuro – continua – non faremo comunque altri leasing: meglio i mutui a tasso fisso».

Se poi guardiamo ai bandi più recenti scopriamo che il

leasing mette ancora in difficoltà le amministrazioni. Il Comune di Livorno ha mandato in gara a maggio 2009 la nuova sede della sua azienda di trasporti per circa 9,8 milioni. L'appalto è andato a un'Ati tra Ccc e Mps leasing ma il contratto è stato sottoscritto solo da poco. «Per noi è un rapporto nuovo – racconta il responsabile del procedimento – e abbiamo deciso di prenderci tutto il tempo necessario».

Discorso simile per uno dei contratti più pesanti del 2009: le undici scuole mandate in gara dalla Provincia di Bari in due bandi dall'importo superiore ai 70 milioni. Sono andate alle imprese **Matarrese** e **Scianatico** e a un'Ati con capogruppo la **De Bartolomeo**. Su entrambi i leasing lavorerà la **Biis**. I termini sono scaduti lo scorso marzo ma i contratti non sono stati firmati. «Abbiamo avuto problemi con la banca – dice il responsabile del procedimento, **Mario Anastasia** – e con alcuni aspetti tecnici proprio del leasing». Comunque, assicura, entro tre mesi tutto dovrebbe partire. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I COMUNI SONO I PIU' DINAMICI

I bandi di leasing per stazione appaltante (importi in milioni)


Amministrazione	Numero	%	Importo	%
Province	7	14,50	109,518	15,53
Comuni	36	75,00	135,370	19,20
Aziende comunali	1	2,08	0,800	0,11
Aulss e A.O.	3	6,25	197,200	27,97
Regioni	1	2,08	262,000	37,16
Totale	48		704,888	

Fonte: Sda Bocconi

■ La ricerca della Sda Bocconi sulle gare di leasing ha preso in esame i bandi pubblicati dal 2007 al 2009 per un totale di 704 milioni di importo. I più attivi si sono rivelati i Comuni che hanno sperimentato di più lo strumento ma con risultati del tutto insoddisfacenti. In tre anni solo il 16% delle gare è giunto a conclusione.

AFFIDATI SOLO 114 MILIONI


Numero e % di gare aggiudicate (in mln)



Fonte: Sda Bocconi

IL PESO DELLA SANITA'

La ripartizione per settori (importi in mln)



Fonte: Sda Bocconi

Made in Italy il maggior numero di progetti risultati vincenti o segnalati all'estero

Il giovane design italiano premiato da European 10


Tra le proposte vincenti anche il quartiere ideato da Iotti+Pavarani per Norimberga, Ruffi in Svizzera e Ludens in Croazia


L'Italia fa il pieno alla decima edizione del concorso European. I progettisti italiani si sono distinti superando tutti gli altri Paesi per numero dei premi conquistati: del totale dei progetti premiati (comprensivi di vincitori, segnalati e menzionati) il 15% è stato assegnato a giovani del nostro Paese. «È significativo – commenta **Marilia Vesco**, segreteria European Italia – che sui 53 primi premi in Europa ben 9 siano stati assegnati a italiani. Su 67 segnalati 9 sono italiani e su 85 menzionati 12 sono italiani». Tra questi anche lo studio **Iotti+Pavarani** che ha vinto a Norimberga (Germania) ed è stato segnalato a Riga (Lettonia), ma anche l'architetto toscano **Lapo Ruffi** che dal 1998 ha perso solo un'edizione dell'iniziativa riservata agli under40. Lo studio **Ludens** che, invece, ha partecipato per la prima volta a European ha vinto a Rijeka, in Croazia. «Per vari motivi non abbiamo partecipato alle precedenti edizioni – dice **Annamaria Prandi**, socia dello studio – ma riteniamo sia uno dei migliori concorsi: la giuria è nota fin dall'inizio e in European il concept progettuale ha un alto valore tanto che noi replichiamo il modello richiesto da European per partecipare a tutti gli altri concorsi».

Ruffi, classe 1971, che ha vinto l'edizione 2008 con un progetto ideato per Pistoia, quest'anno ha ottenuto il primo premio per il sito svizzero di Montreux. «European è forse un'isola felice rispetto agli altri concorsi nazionali – spiega Ruffi –. Le giurie sono formate da architetti internazionali che hanno buona capacità di leggere i nuovi linguaggi, c'è trasparenza nella scelta dei progetti e i bandi esplicitano chiaramente l'oggetto della progettazione, questione non scontata». La richiesta dei progettisti è il passaggio dalla carta al cantiere. «Il tema di Pistoia, vinto con European 9 sta andando avanti ma con grande lentezza, per questo quest'anno – dice – abbiamo puntato su un sito straniero».

Anche per gli emiliani Iotti+Pavarani European è diventata una consuetudine e per tre anni consecutivi hanno scelto di partecipare per i siti messi a bando della città di Riga: per European 8 sono stati menzionati, per European 9 hanno vinto e quest'anno sono stati segnalati. Ma in questa ultima edizione hanno vinto a Norimberga. «Scegliamo temi di grande scala che ci danno l'opportunità di elaborare masterplan per grandi aree di 30, 50 ettari – ha dichiarato **Paolo Iotti** –. Per alcuni anni abbiamo puntato su Riga perché ci interessava esplorare questa zona con una progettazione critica di un modello frutto del boom economico ma che nel tempo si è rivelato critico». ■

P.P.





RESIDENZE IN DIALOGO CON IL PAESAGGIO IN SVIZZERA


■ Al posto di un grande prato, un nuovo complesso residenziale in dialogo con il paesaggio. Un quartiere modello come biglietto da visita per la città: il team guidato da Lapo Ruffi ha vinto il concorso per il sito di Montreux creando una nuova centralità caratterizzata da 11 elementi costruiti con una planimetria variabile, e 25 «vuoti». I progettisti prevedono la realizzazione di un sistema di collegamenti come trasposizione a scala più densa della maglia dei sentieri storici

che diventano ragnatela di flussi. Affacciate su questi spazi condivisi, ai piani terra degli edifici sono previsti servizi al quartiere come caffè-ristoranti, piccoli spazi commerciali, ambienti per la manutenzione degli orti urbani e l'attività di mercato, spazi per attività artigianali. La superficie coperta pari al 17% dell'area di progetto mostra di quanto l'intervento sia indirizzato al mantenimento di un equilibrio del paesaggio in questo frammento di città: nuova edificazione, ma resta l'idea del grande prato esistente.

GLI EMILIANI LUDENS SI ISPIRANO A BURRI PER DEMOLIRE E RICOSTRUIRE IN CROAZIA

■ A Rijeka un insediamento con densità differenti legate a diverse tipologie abitative. Andrea Vescovini, Annamaria Prandi e Mia Zanni, soci di Ludens, hanno vinto la competizione in Croazia per la realizzazione di un nuovo quartiere in un'area di accesso alla città, nella direzione del porto. Un progetto di demolizione dei fabbricati

esistenti, case in legno, informali, temporanee e autoconstruite, e la ricostruzione di quattro volumi ideati tenendo come quota unica quella dei tetti e sviluppati in base alla pendenza del terreno creando quindi case alte a volte un piano a volte anche 33 metri. Un luogo compatto e riconoscibile che lavora in «contropendenza» creando un'immagine monumentale ispirata a un'opera d'arte ideata da Alberto Burri per la ricostruzione di Gibellina, dopo il terremoto del Belice.



NOVE VOLTE IN TESTA

Gli italiani vincenti all'estero

Città	Progettisti
Gembloux	Alberto Mottola, Simone Gobbo
Norimberga	Paolo Iotti, Marco Pavarani
Reus	Aurélien Delchet, Repetto Gimena, Alexis Traficante
Rijeka	Andrea Vescovini, Annamaria Prandi, Mia Zanni
Emmen	Marco Galasso, Timur Shabaev
Cascais	Elisa Pegorin, Nicola Tuan
Montreux	Lapo Ruffi, Antonio Monaci, Vanessa Giandonati, Lorenzo Santini
Nyon	Alberto Figuccio, Mehdi Aouabed, Niccolò Nesi, Mario Martino, Reto Burri
Lerum	Jesús Mateo, Marco Pusteria

COS'È EUROPAN

Europan è un concorso di architettura con cadenza biennale rivolto ai progettisti con meno di 40 anni. L'iniziativa coinvolge varie città europee, ciascuna delle quali propone un sito che diventa oggetto della competizione. Ciascun progettista può scegliere liberamente per quale sito proporre la propria candidatura, a prescindere dal Paese di provenienza. Quest'anno l'unica città italiana a proporre un'area da trasformare è stata Genova. L'iniziativa diventa così un modo per promuovere i giovani progettisti europei, facendo conoscere le loro idee e collaborare con comuni e operatori pubblici e privati. Oltre a una possibilità concreta di vedere realizzare il proprio progetto i vincitori e segnalati ricevono, rispettivamente, un premio di 12.000 e 6.000 euro.

■ www.europan-europe.com
www.europan-italia.com

GERMANIA, QUARTIERE DA 70 ETTARI

■ Vincitori ex aequo con uno studio rumeno, Lotti+Pavarani si sono aggiudicati la gara per un'area di 70 ettari nella zona metropolitana della città di Norimberga. Un sito in


trasformazione interessato

dal passaggio di una nuova linea della metropolitana che offrirà l'opportunità di completare e arricchire il quartiere. L'asse principale taglia l'area e si trasforma poi in un ponte: viene completato l'edificato esistente e verso sud la zona più densa si sfrangia via via entrando nel parco e godendo degli spazi aperti. Il concept prevede un'agevolazione della pedonalità. Lo studio Lotti+Pavarani nell'edizione di European 10 è stato segnalato anche a Riga dove, con un approccio metodologico completamente diverso, ha proposto un sistema residenziale che fa i conti con la pesante crisi economico-sociale. Non solo un tessuto denso, ma un modello che promuove attività di microeconomia locale, al punto da essere un quartiere autosufficiente e che si «autoproduce» senza dipendere da finanziamenti stranieri.

RIGA



NORIMBERGA



Ma i professionisti sperano nella semplificazione per i mini-lavori Senza risposte certe i tecnici temono lo stop

DI GIUSEPPE LATOUR

Temono rallentamenti, tempi morti, inerzia delle amministrazioni. Sono convinti che tanto le sovrintendenze quanto gli enti locali non siano pronti a confrontarsi con i nuovi obblighi imposti dalla legge. I progettisti (ingegneri, architetti, geometri) guardano con molta diffidenza al rimpasto delle competenze sulle autorizzazioni paesaggistiche scattato dal primo gennaio.

La preoccupazione più grande è nell'appesantimento del ruolo delle sovrintendenze. Come spiega **Gianfranco Pizzolato**, dell'Ordine degli architetti di Treviso. «Prima c'erano tempi certi e ottenuto il parere del Comune gli uffici della sovrintendenza avevano 60 giorni o c'era il silenzio assenso, oggi potrebbe non essere lo stesso per i pareri delle sovrintendenze». I 45 giorni per le sovrintendenze partono, infatti, dal momento della ricezione dei documenti dall'autorità competente. Il timore è che in questo passaggio di documenti si perdano giorni preziosi. Ma anche che le sovrintendenze facciano ricorso a interruzioni di termini per tenersi le pratiche più a lungo prima di emettere il loro

parere vincolante.

Su una cosa, comunque, concordano tutti: non ci si è organizzati in tempo. «In questo momento – racconta **Giovanni Montresor**, dell'ordine degli ingegneri di Verona – le sovrintendenze non sono attrezzate. A Verona, ad esempio, abbiamo un sovrintendente ad interim che gestisce sei Province. È chiaro che non può far fronte a tutte le richieste. Il rischio è che i tempi si allunghino di molto». Lo conferma in modo molto significativo **Vittorio Meddi**, del consiglio dei geometri romani: «Prima dell'entrata in vigore della legge ho parlato con un tecnico della sovrintendenza: lui sperava nella proroga».

Servirà a poco la facoltà, prevista dalla legge in capo all'amministrazione competente, di riprendere in mano il procedimento dopo 45 giorni e convocare la conferenza di servizi senza il necessario parere. «Questa parte del procedimento – spiega **Raffaele Solustri**, dell'Ordine degli ingegneri di Ancona – starà principalmente nelle mani dei funzionari delle amministrazioni coinvolte, che nella maggior parte dei casi non avranno nessun interesse a prendersi la responsabilità di scippare la procedura alla sovrintendenza».



Pizzolato (architetto Treviso): «Non è chiaro se scatterà comunque il silenzio assenso dei Beni culturali che prima era sempre ammesso dopo sessanta giorni».

Ma preoccupa anche un altro aspetto della riforma: il ritorno delle competenze in capo alle Regioni. «In Campania – dice **Gerardo Trillo**, dell'Ordine degli ingegneri di Salerno – la delega verrà ritirata a quasi tutti i Comuni e migliaia e migliaia di pratiche torneranno nelle mani di una regione completamente impreparata ad affrontarle». Il codice infatti prevede che ogni ente, per mantenere la delega, debba differenziare le attività di tutela paesaggistica da quelle urbanistico-edilizie e disporre di una com-

missione tecnica per valutare gli interventi in aree vincolate (si veda l'articolo in basso). Un altro assurdo per i progettisti. «Sarebbe stato meglio – spiega ancora **Meddi** – verificare come i Comuni hanno esercitato in questi anni la delega e toglierla a quelli inadempienti. Con la nuova previsione si rende impossibile ai piccoli Comuni ottenere la delega, perché non possono permettersi una struttura tecnica così articolata».

Ma non tutti sono d'accordo. «La possibilità di rallentamento è reale – dice **Enrico Rispoli** del consiglio nazionale dei geometri – ma siamo convinti che l'impostazione data dalla nuova procedura sia, in linea di principio, corretta». Per i professionisti, comunque, la soluzione esiste ed è a portata di mano. La spiega efficacemente **Pizzolato**: «Riorganizzare gli uffici delle amministrazioni è inimmaginabile, serve una soluzione diversa. Bisogna semplificare, alleggerire il numero di pratiche che arrivano alle sovrintendenze e dare maggiori deleghe a Regioni e Comuni». Esattamente quello che prevede il regolamento che snellirà le pratiche per 42 interventi edilizi, varato in prima lettura dal Governo ma ancora in attesa di tutti i pareri necessari. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Da adeguare la metà dei Comuni Commissioni, c'è posto per i progettisti

DI FRANCESCO NARIELLO

Largo ai progettisti nelle commissioni paesaggistiche. Per continuare a rilasciare i nullaosta, gli enti delegati dalle Regioni (Comuni, Province, Parchi e Comunità montane) devono disporre di strutture in grado di valutare gli interventi in aree tutelate e differenziare il procedimento di autorizzazione in zone vincolate da quello urbanistico-edilizio. Secondo gli ultimi dati del ministero dei Beni culturali sono 3.736 su 6.955 le amministrazioni in regola. Quasi la metà dei municipi italiani, dunque, soprattutto i più piccoli, devono ancora dotarsi di professionisti in grado di garantire le competenze necessarie. Un'opportunità per architetti e ingegneri, così come per agronomi, geologi e geometri. E, in alcuni casi, perfino per avvocati e storici. Le modalità per la formazione delle commissioni appaiono le più svariate da Regione a Regione.

La Lombardia, ad esempio, ha stabilito che nei comuni sotto i 15mila abitanti le strutture debbano essere formate da almeno tre componenti, in quelli più grandi il minimo è cinque. Possono accedervi laureati in materie

attinenti alla tutela del paesaggio e diplomati, come i geometri con esperienza quinquennale. «La scelta dei componenti, che partecipano a titolo gratuito – spiega Diego Terruzzi, responsabile paesaggio della direzione Territorio e urbanistica – spetta agli enti locali e molti sostengono che possa far parte della commissione anche un laureato in lettere o in storia che abbia competenze sugli aspetti culturali-paesaggistici. In un caso, c'è anche un avvocato».

Per garantire l'adeguamento basta un organo monocratico secondo Daniele Iacovone, direttore Territorio e urbanistica del Lazio: «Non serve una commissione:

è sufficiente che ci sia un soggetto competente alla valutazione degli atti. D'altronde, perché creare inutili sovrastrutture se poi è la soprintendenza a esprimersi nel merito?». In un primo momento, fa sapere il dirigente, i candidati potevano essere scelti solo tra ingegneri e architetti. Poi, dopo un ricorso degli agronomi

al Tar, le maglie si sono allargate «a tutti i professionisti competenti in materia».

Punta sulle aggregazioni la Puglia. La Regione ha stabilito che le commissioni siano in forma associata per i comuni sotto i 15mila abitanti. «Nell'atto di indirizzo – spiega l'assessore all'Assetto del territorio,

Angela Barbanente – abbiamo auspicato che le strutture siano il più possibile interdisciplinari. La composizione e i regolamenti li fanno i Comuni. Sono loro che decidono anche se la partecipazione è a titolo gratuito o meno». In Emilia Romagna, la Regione ha fissato due opzioni: o si chie-

dono liste direttamente a Ordini professionali e Università, oppure si fa un bando pubblico. «Nelle strutture tecniche – aggiunge Giancarlo Poli, alla guida del servizio regionale Tutela del paesaggio – non possono esserci né responsabili comunali né nomine politiche». ■

I requisiti richiesti cambiano da Regione a Regione

LE DUE CONDIZIONI

I requisiti per il rilascio dei nullaosta

■ COMMISSIONI SUL PAESAGGIO

Gli enti delegati devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche sul paesaggio

■ DIFFERENZIAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Deve essere garantita la differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica e l'esercizio di funzioni amministrative urbanistico-edilizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Poco personale, niente computer e pratiche senza filtri per la nuova autorizzazione paesaggistica

Sovrintendenze a rischio caos


Da Bologna a Cagliari ammettono: «Ci dedicheremo ai progetti più grandi»

PAGINA A CURA DI F. MARIELLO

Tempi stretti per il rilascio del parere e carenze di personale.

Ma anche incertezze operative e scarsa informatizzazione. Le soprintendenze si presentano in gran parte impreparate all'appuntamento con le nuove autorizzazioni paesaggistiche. Una procedura, quella entrata in vigore da inizio anno, che dà agli uffici periferici del Miobac una rinnovata centralità nel processo di rilascio dei nullaosta (si veda anche il numero precedente di Edilizia e Territorio). Con il rischio concreto però che il nuovo regime parta col piede sbagliato.

Lo scenario più temuto, quello di un forte rallentamento dei nullaosta, emerge dalle parole di Maurizio Galletti, soprintendente di Roma e delle altre province del Lazio, che punta il dito sulla riduzione del termine per rilasciare il parere (passato da 60 a 45 giorni). «Entrare nel merito - spiega il dirigente - comporta un'attenzione maggiore, con considerazioni approfondite an-



che sulla compatibilità estetica degli interventi. Ipoteticamente, quindi, servirebbe più tempo. In ogni caso, la soprintendenza può sempre chiedere integrazioni e approfondimenti, interrompendo il termine, che non è perentorio, per esprimersi». Secondo lo stesso Galletti, in assenza di parere, anche una volta trascorso il termine non saranno molti i comuni «che si assumeranno la responsabilità di rilasciare l'autorizzazione. Molti erano già cauti con la vecchia procedura». Prevede una tutela meno attenta Paola Grifoni, soprintendente di Bologna, Modena e Reggio Emilia, che precisa: «Non siamo pronti, così come gli enti delegati. Non si rischia il blocco, ma l'inaadempienza. Si dovrà accentuare la scrematura tra le richieste da valutare e quelle per le quali lasciar trascorrere i termini, dalle lottizzazioni alle tende. Il tutto in attesa della semplificazione annunciata sugli interventi minori. Abbiamo strumenti inadeguati e una dotazione di computer obsoleta. La tutela, tuttavia, non si fa al tavolino: bisogna avere una conoscenza capillare del territorio e fare i sopralluoghi». Gli fa eco Gabriele Tola, a capo della soprintendenza di Cagliari e Oristano (e ad interim su quella di Sassari e Nuoro): «Il rischio è che non si riesca-

no a esaminare i progetti con la dovuta attenzione. I tempi sono veramente stretti, il personale poco. Attualmente, nelle due sedi sarde ci sono in totale quattro architetti. Bisognerà focalizzare l'attenzione sulle richieste più impegnative e sulle nuove costruzioni».

Sono poche le idee per affrontare il nuovo carico di lavoro. Si affida alle speranze Gianni Bozzo, soprintendente di Torino e di altre quattro province piemontesi: «Troveremo una via d'uscita. Ci sarà un aggravio di lavoro al quale speriamo corrisponda una maggiore capacità di azione per la tutela». Taglia corto, invece, il suo collega marchigiano, Giorgio Cozzolino, con competenza su tutta la regione e un afflusso annuo di 10-15 mila pratiche: «Finora abbiamo risposto all'80% delle richieste. Adesso diventa una strategia operativa quella di lasciare indietro gli interventi meno impattanti. E di concentrarsi sui progetti più grandi come impianti fotovoltaici e parchi eolici».

Le incertezze sono legate anche all'adeguatezza o

meno degli enti locali al rilascio dei nullaosta. Quasi la metà dei Comuni italiani, infatti, non è attrezzato e la loro delega tornerà alla Regione o, in alcuni casi, alle Province. A denunciare questa situazione è Catello Pacinetti, architetto della soprintendenza di Napoli, che si chiede: «Chi sarà il nostro interlocutore? Nell'area di mia competenza, la penisola sorrentina, non mi risulta che i comuni siano adeguati. Molti, dunque, perderanno la delega. Chi ci invierà le istruttorie?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



RUOLO CENTRALE NEL NUOVO ITER: AI BENI CULTURALI PARERE VINCOLANTE

I passaggi per i nullaosta: dall'ente delegato (Comune, Provincia, Comunità montana o Parco) alla soprintendenza



Dal primo febbraio le dichiarazioni inizio attività saranno gestite esclusivamente su Internet

A Napoli debutta la Dia on line

Servirà la posta certificata anche per ricevere il via libera del Comune

DI BRUNELLA GIUGLIANO

Dal primo febbraio 2010 le Dichiarazioni di inizio attività del Comune di Napoli saranno gestite con un sistema totalmente on line. L'iniziativa nasce per consentire la gestione informatizzata dell'intero ciclo di vita delle Dia - dalla compilazione dei modelli alla presentazione con autocertificazione da parte del professionista, dalla gestione del procedimento alla richiesta di eventuali integrazioni - dando la possibilità all'utente di monitorare costantemente lo stato di avanzamento della pratica dal proprio terminale. Indubbi i vantaggi: più trasparenza della procedura per le tracce immutabili lasciate dal sistema di gestione; meno spazio per archivi e dunque minori costi di gestione; maggiore qualità delle prestazioni professionali e dell'azione amministrativa attraverso l'adozione di strumenti tecnologicamente avanzati. Napoli è tra le prime città d'Italia a dematerializzare la procedura della Dia.

«D'ora in poi tempi più veloci, procedure semplificate, meno ansia e stress da burocrazia», commenta Pasquale Belfiore, assessore comunale all'Edilizia.

In particolare, la procedura telematica prevede la totale esclusione della possibilità, da parte della cittadinanza, di presentare pratiche cartacee presso gli sportelli comunali. Tutti gli atti che compongono il procedimento amministrativo Dia in edilizia, infatti, non potranno utilizzare altro supporto che quello informatico e telematico per l'acquisizione degli elementi costitutivi, l'elaborazione, l'archiviazione, il trasporto e la conservazione dei documenti. L'accesso alle informazioni avverrà tramite l'uso del Pmm www.pmm.napoli.it

(il portale metropolitano multicanale realizzato dal Comune nell'ambito del piano di e-government) per consentire l'invio delle pratiche e la consultazione dello stato di lavorazione delle stesse tramite Internet e il sistema SisdocC (Sistema di gestione

flussi documentali), una sorta di scrivania virtuale. La modulistica verrà acquisita dal sistema unitamente a tutti gli allegati (in formato pdf) eventualmente necessari a dimostrare la conformità della pratica alla normativa e ai regolamenti di settore. Obbligo per il dichiarante di dotarsi di una firma digitale e di una casella di

può incaricare il professionista a cui intende affidarsi per la realizzazione e la presentazione del progetto tecnico (già obbligato ad avere una Pec), di informarlo puntualmente circa lo stato della pratica e di eventuali comunicazioni giunte dagli uffici comunali.

La pratica, poi, una volta inoltrata, verrà assegnata a un responsabile del procedimento che, lavorando tramite apposite procedure informatiche, potrà valutarla con esito positivo anche prima dei 30 giorni previsti dal principio del silenzio/assenso. Questo aspetto consente alla procedura stessa di assumere un carattere di convenienza e competitività per il mercato, con maggior certezza del diritto per i diversi operatori che, quindi, potrebbero prediligere tale procedura rispetto a quella del permesso a costruire, snellendo il lavoro degli uffici. Tutte le eventuali comunicazioni di sospensione o diniego della pratica da parte degli uffici del Comune e dirette ai denunciati o ai professionisti avverranno tramite mail indirizzate alle rispettive caselle di Pec. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ www.pmm.napoli.it



L'assessore Pasquale Belfiore (edilizia Napoli): «Ora tempi più rapidi e procedure più snelle».

Posta elettronica certificata (Pec) per ricevere eventuali comunicazioni da parte del Comune. In alternativa il denunciante

